



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - sanzioni – circostanze attenuanti – reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui - caratteri

Descrizione

L' attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), CGS (la reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui) riecheggia – con alcuni tratti distintivi – l'attenuante di cui all'art. 62, n. 2), c.p. (l'aver reagito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui). Il CGS, sebbene non faccia riferimento diretto allo stato d'ira, prevede tuttavia espressamente l'immediatezza della reazione, che dello stato d'ira è manifestazione primaria. Le conclusioni cui è pervenuta in argomento la giurisprudenza penale sono pertanto riferibili, con i necessari adeguamenti, anche all'ordinamento sportivo.

In primo luogo, il carattere ingiusto deve essere considerato in base a parametri oggettivi (v. Cass. Pen., Sez. I, 21409/2019; Sez. V, n. 23031/2021). In secondo luogo, quanto posto in evidenza dalla giurisprudenza penale per lo stato d'ira (*"un'emozione che genera impulsi aggressivi non contenibili con i normali freni inibitori"*, ex multis, Cass. Pen., Sez. V, n. 49569/2014) può essere agevolmente riferito anche all'attenuante del CGS, in cui – come si è visto – rileva l'immediatezza della reazione. In terzo luogo, risulta essenziale il rapporto di *"causalità psichica"* tra la reazione immediata e la commissione dell'illecito. Senz'altro – attingendo ancora dalla giurisprudenza penale (v. ancora Cass. Pen., Sez. I, 21409/2019) - il rapporto non sussiste quando il fatto ingiusto è un mero pretesto; inoltre, occorre che dalle circostanze del caso concreto emerga che solo perché indotto dal fatto ingiusto altrui il soggetto abbia potuto commettere l'illecito (Nel caso di specie – l'incolpato si era avvicinato minacciosamente all'altro allenatore, mimando uno sputo o effettivamente sputando al suo indirizzo, ricevendo un colpo al volto (un pugno o uno schiaffo) e profferendo una frase a sfondo discriminatorio - la Corte ha ritenuto sussistente tale attenuante).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 117/CFA/2023-2024/D

Presidente

Torsello

Relatore

Tucciarelli

Riferimenti normativi

art. 13, comma 1, lett. a), CGS; art. 62, n. 2) CP

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 117 CFA del 16 maggio 2024 (sig. Roland Pfeifer-AC.SG Sciliar-Schlern/Procura Federale)